

FRANCESCO SCAGLIONE<sup>(\*)</sup>

## RAPPORTO DI FILIAZIONE E DIRITTO AL MANTENIMENTO

**Abstract:** The essay analyses the content of children's right to parental maintenance following the Italian reform of the law on filiation. In particular, the child's spontaneous maintenance, unlike the judicial one, allows to fully realize his personality.

SOMMARIO: 1. Contenuto del diritto al mantenimento. – 2. Mantenimento spontaneo e giudiziale. – 3. Mantenimento e accertamento della filiazione.

### 1. — *Contenuto del diritto al mantenimento.*

Nell'ambito dello statuto dei diritti del minore configurato dall'art. 315-*bis* c.c., il diritto al mantenimento tutela l'interesse del figlio alla soddisfazione dei suoi bisogni essenziali attraverso prestazioni a carattere patrimoniale poste a carico dei genitori, indipendentemente dall'attribuzione formale della responsabilità genitoriale (v. art. 279 c.c.) oppure anche nel caso di sospensione o decadenza da quest'ultima. Esso deriva dall'accertamento o dall'attribuzione (nel caso di adozione) dello *status* di figlio ed è connesso alla sussistenza del rapporto di filiazione. L'obbligo di mantenimento, pertanto, è legato al rapporto di filiazione, anche quando il genitore non sia più titolare della responsabilità genitoriale. In particolare, nel caso di sospensione della responsabilità genitoriale in capo ai genitori adottivi, l'obbligo permane finché perdura lo *status* di figlio adottivo, che cessa unicamente con la revoca dell'adozione<sup>(1)</sup>.

---

<sup>(\*)</sup> Università degli Studi di Perugia.

<sup>(1)</sup> Cfr. Cass., 8 novembre 2010, n. 22678, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, I, p. 217, con nota di J. LONG, *Obbligo dei genitori di mantenere la prole e rivalsa dell'ente pubblico per il rimborso della retta per l'ospitalità del minore in comunità familiare*. Nello stesso senso, v. Cass., 11 novembre 2010, n. 22909, in *CED Cassazione/2010*: «Il provvedimento del Tribunale per i minorenni

Il contenuto del diritto al mantenimento, quale diritto del figlio all'assistenza materiale, si determina, in base ad un principio di adattabilità, in relazione alle più varie esigenze che egli manifesta nel corso della sua vita, secondo le sue naturali capacità, inclinazioni e aspirazioni<sup>(2)</sup>. Deriva che il diritto *de quo* è finalizzato a consentire non soltanto il sostentamento del figlio, ma anche e soprattutto – più in generale – la piena realizzazione della sua personalità<sup>(3)</sup>. Sotto questo profilo, esso si differenzia dal diritto agli alimenti, che invece è subordinato allo stato di bisogno del beneficiario ed è limitato al soddisfacimento delle sue necessità elementari di vita<sup>(4)</sup>. Tra le

---

di sospensione dalla potestà non esonera i genitori adottivi dagli oneri economici, derivanti dall'obbligo di mantenimento del minore su di essi gravante, cui sono tenuti in forza del combinato disposto dell'art. 147 c.c. e dell'art. 48 della l. 4 maggio 1983, n. 184 a prescindere dall'esercizio della potestà, tant'è che tale obbligo permane, a talune condizioni, anche in caso di raggiungimento della maggiore età del figlio. Ne consegue che in caso di allontanamento del minore adottato dal nucleo familiare e di suo collocamento in una casa famiglia, le spese di ricovero rimangono a carico dei genitori adottivi, nei cui confronti il Comune, che le abbia anticipate, può rivalersi, salvo che essi alleghino e dimostrino lo stato d'indigenza».

<sup>(2)</sup> Cfr. A. PALAZZO, *La filiazione*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2013, pp. 611 ss. e 678 ss.

<sup>(3)</sup> Cfr. A. TRABUCCHI, *Note introduttive agli artt. 147 e 148*, in *Comm. Cian-Oppo-Trabucchi*, II, Padova, 1992, p. 570, secondo il quale il mantenimento può considerarsi l'aspetto economicamente valutabile del più generale obbligo della cura del minore. Sul punto, v. anche M. PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi*, in *Cod. civ. Comm. Schlesinger*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2012, p. 288 ss.

<sup>(4)</sup> Cfr. Cass., 9 giugno 2015, n. 11882, in *Foro it.*, 2016, I, c. 902, secondo cui il contributo dovuto per il mantenimento della prole dev'essere rapportato al tenore di vita concretamente assicurato alla stessa nel corso della convivenza, da apprezzarsi non soltanto in relazione al livello economico-sociale del nucleo familiare, ma anche alle sostanze ed ai redditi dei genitori, nonché alla loro capacità di lavoro, professionale o casalingo, che rappresentano l'insieme delle risorse economiche a disposizione delle parti, in tal senso deponendo anche l'art. 147 c.c., il quale, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Nello stesso senso, v. almeno Cass., 29 luglio 2015, n. 16042, in *leggiditalia.it*; Cass., 9 febbraio 2015, n. 2442, *ivi*.

tecniche di attuazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale rientrano l'amministrazione dei beni del figlio minore (art. 320 c.c.), l'usufrutto legale (art. 324 c.c.) e, nel caso di filiazione matrimoniale, il fondo patrimoniale (art. 167 c.c.)<sup>(5)</sup>. Il minore capace di discernimento partecipa indirettamente a queste tecniche, tutte le volte in cui, nell'ipotesi di nomina di un curatore speciale che lo rappresenti in luogo dei genitori (cfr. artt. 320, 6° comma, e 321 c.c.), la sua opinione venga ascoltata ed accolta dal giudice, trattandosi di questioni – patrimoniali ed esistenziali – che lo riguardano (cfr. art. 315-*bis*, 3° comma, c.c.)<sup>(6)</sup>.

Più in generale, il minore capace di discernimento, nel caso di cattiva amministrazione del suo patrimonio, può rivolgersi liberamente al pubblico ministero affinché questi promuova il procedimento innanzi al Tribunale, volto alla rimozione di uno o entrambi i genitori dall'amministrazione e alla

---

<sup>(5)</sup> In argomento, v. A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., p. 682 ss.

<sup>(6)</sup> Cfr. Cass., 8 agosto 2014, n. 17811, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2015, p. 24, con nota di L. BALLERINI, *Autonomia dei coniugi e limiti allo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale*, secondo cui va riconosciuta al figlio la legittimazione, sostanziale e processuale, a proporre opposizione avverso l'atto di scioglimento del fondo patrimoniale, posto in essere dai genitori prima che egli fosse nato, ma successivamente al suo concepimento. Cfr. anche G. SANTARCANGELO, *La risoluzione consensuale del fondo patrimoniale in presenza di figli minori*, in *Notariato*, 2014, p. 686 ss. Nel senso che il fondo patrimoniale può essere sciolto per mutuo dissenso anche in presenza di figli minori, senza necessità di autorizzazione giudiziale e con effetto immediato, v. Trib. min. Venezia, 7 febbraio 2001, in *Riv. not.*, 2001, p. 1189, con nota di M. VIANI, *Ancora sullo scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale*; Trib. Milano, 6 marzo 2013, in *Dir. fam.*, 2013, p. 1417. In dottrina, v., per tutti, G. GABRIELLI, *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 318. Per l'orientamento opposto, secondo il quale, in presenza di prole minorenni, i genitori non sono legittimati ad estinguere convenzionalmente il fondo patrimoniale, v. Cass., 8 agosto 2014, n. 17811, cit.; App. Bologna, 2 ottobre 2001, in *Notariato*, 2002, p. 27, con nota di A. BULGARELLI, *L'insostenibile irretrattabilità del fondo patrimoniale*; Trib. min. Perugia, 20 marzo 2001, in *Riv. not.*, 2001, p. 1189; Trib. Savona, 24 aprile 2003, in *Fam. e dir.*, 2004, p. 67, con nota di M. CAPECCHI, *I limiti allo scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale*. In dottrina, v. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1, *La famiglia*, 6ª ed., Milano, 2017, pp. 140-141: «Deve invece escludersi che le parti possano estinguere il fondo in presenza di figli minori. La norma sulla indisponibilità dei beni del fondo attesta infatti che la tutela dei figli minori pone un limite all'autonomia dei coniugi. Con riguardo ai singoli beni il limite può essere rimosso mediante autorizzazione giudiziale nei casi di necessità od utilità evidente. Ma l'estinzione del fondo non può essere né necessaria né utile».

privazione, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale *ex* artt. 334 e 336 c.c., oltre che al risarcimento del danno da inadempimento degli obblighi genitoriali. Anche in questo caso, l'ascolto del minore da parte del Presidente del Tribunale o del giudice delegato (artt. 336, 2° comma, e 336-*bis* c.c.) può condurre ad un accoglimento della sua opinione, ove essa sia espressiva di un interesse ritenuto prevalente, in sede di giudizio di bilanciamento, su quello del genitore e/o di altri familiari.

Il fatto che il diritto al mantenimento sia preordinato a garantire una compiuta realizzazione della personalità del figlio emerge altresì da una consolidata opinione giurisprudenziale e dall'art. 337-*septies*, 1° comma, c.c.<sup>(7)</sup>, secondo cui il diritto al mantenimento spetta anche ai figli maggiorenni, a condizione che essi non siano ancora in grado, in modo incolpevole, di soddisfare col loro reddito personale i propri bisogni essenziali<sup>(8)</sup>. In proposito, il criterio-guida è quello secondo cui la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età<sup>(9)</sup>. Deriva che la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei

---

<sup>(7)</sup> Ai sensi dell'art. 337-*septies*, 1° comma, c.c.: «Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto».

<sup>(8)</sup> Nell'ipotesi di separazione o divorzio, il figlio divenuto maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, acquista una legittimazione *iure proprio* all'azione per ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento, concorrente con la legittimazione, anche essa *iure proprio*, del genitore convivente: Cass., 9 febbraio 2015, n. 2443, in *leggiditalia.it*.

<sup>(9)</sup> Cass., 21 novembre 2019, n. 30491, in *leggiditalia.it*; Cass., 17 luglio 2019, n. 19135, *ivi*.

loro genitori sempre più anziani<sup>(10)</sup>. In quest'ottica, il genitore può ritenersi liberato dall'obbligo mantenitorio solo ove fornisca in giudizio la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni di essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta<sup>(11)</sup>. La casistica che può ricondursi al suddetto criterio può utilmente riportarsi qui di seguito: *a)* non può affermarsi l'obbligo del padre di mantenimento di due figli ultratrentenni, senza considerare che l'una, terminati gli studi universitari, aveva scelto di specializzarsi e l'altro, invece, aveva interrotto e cambiato reiteratamente i corsi di studio, senza conseguire il diploma di laurea<sup>(12)</sup>; *b)* il mero conseguimento di una laurea triennale non comporta di per sé il venir meno dell'obbligo mantenitorio senza che il genitore obbligato fornisca la suddetta prova liberatoria<sup>(13)</sup>; *c)* questa prova, viceversa, è fornita ogniqualvolta il figlio si sottragga volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita ovvero dimostri totale negligenza e disinteresse nella prosecuzione degli studi uni-

---

<sup>(10)</sup> Cass., 22 giugno 2016, n. 12952, in *Fam. e dir.*, 2017, p. 236, con nota di G.A. PARINI, *I mobili "confini" del diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti*; Cass., 9 maggio 2013, n. 11020, *ivi*, 2014, p. 240, con nota di C. MAGLI, *Sulla persistenza del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne*: l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli, secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa *ipso facto* con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione. In argomento, v. G. CONTIERO, *Il mantenimento dei figli maggiorenni nella separazione e nel divorzio*, 2ª ed., Milano, 2017; e, in precedenza, D. ACHILLE, *Il mantenimento del figlio maggiorenne tra diritto positivo e prospettive di intervento legislativo*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, p. 660 ss.; L. FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ, *L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne nella giurisprudenza*, in *Rass. dir. civ.*, 2000, p. 796 ss.

<sup>(11)</sup> Cfr. Cass., 8 febbraio 2012, n. 1773, in *CED Cassazione*/2012.

<sup>(12)</sup> Cass., 22 giugno 2016, n. 12952, *cit.*

<sup>(13)</sup> Cass., 26 aprile 2017, n. 10207, in *Fam. e dir.*, 2017, p. 694.

versitari<sup>(14)</sup>; *d*) l'obbligo mantenitorio, pertanto, cessa qualora il figlio maggiorenne, benché dotato di un patrimonio personale, sia ancora dedito, a spese del genitore, agli studi universitari presso una sede diversa dal luogo di residenza familiare, senza aver ingiustificatamente conseguito alcun correlato titolo di studio o una possibile occupazione remunerativa<sup>(15)</sup>; *e*) l'obbligo in parola cessa con il raggiungimento, da parte del figlio maggiorenne, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita<sup>(16)</sup>, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, quale deve intendersi il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale<sup>(17)</sup>; *f*) la figlia maggiorenne di genitori separati, studentessa, priva di ogni autonomia economica e permanentemente abitante con la madre, conserva il diritto al mantenimento nei confronti del padre, anche se coniugata, ma non coabitante, con un giovane, anch'egli studente e non autonomo economicamente<sup>(18)</sup>.

In ogni caso, permane sempre l'obbligo di mantenimento dei genitori nei riguardi del figlio maggiorenne portatore di handicap grave *ex art. 3, 3° comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, al quale, ai sensi dell'art. 337-septies, 2° comma, c.c., si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori*<sup>(19)</sup>.

Il diritto al mantenimento è l'unico diritto del minore che dà luogo ad una vera e propria pretesa creditoria<sup>(20)</sup>, *sub specie* di assegno di mantenimen-

<sup>(14)</sup> Cass., 1° febbraio 2016, n. 1858, in *Fam. e dir.*, 2017, p. 134, con nota di M.S. ESPOSITO, *Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne tra aspirazioni personali e colpevole inerzia*.

<sup>(15)</sup> Cass., 6 dicembre 2013, n. 27377, in *CED Cassazione/2013*.

<sup>(16)</sup> Cass., 13 dicembre 2016, n. 25528, in *leggiditalia.it*.

<sup>(17)</sup> Cass., 8 agosto 2013, n. 18974, in *CED Cassazione/2013*.

<sup>(18)</sup> Cass., 26 gennaio 2011, n. 1830, in *Dir. fam.*, 2011, p. 760.

<sup>(19)</sup> V. art. 37-*bis* disp. att. c.c.: «I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337 *septies*, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

<sup>(20)</sup> Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1, *La famiglia*, cit., p. 364, secondo il quale il diritto al mantenimento «non ha carattere patrimoniale ma dà luogo a ordinarie pretese creditorie con riguardo alle singole prestazioni pecuniarie che il genitore è eventualmente tenuto a corrispondere nello svolgimento del rapporto di filiazione». Il diritto del figlio al mantenimento non fa parte del suo patrimonio, inteso ai sensi dell'art. 2740 c.c.; ne è escluso il

to determinato dal giudice, nei seguenti casi: *a)* provvedimento reso con la sentenza che dichiara la filiazione *ex art.* 277 c.c.; *b)* azione di mantenimento *ex art.* 279 c.c.; *c)* provvedimento del giudice in caso di crisi familiare *ex art.* 337-*ter*, 4° comma, c.c.; *d)* azione di adempimento *ex art.* 1218 c.c., in caso di inattuazione dell'obbligo mantenitorio da parte del genitore che ha già riconosciuto il figlio<sup>(21)</sup>.

In particolare, l'art. 337-*ter*, 4° comma, c.c., prevede che l'assegno periodico si determini, tra l'altro, in base: (a) alle attuali esigenze del figlio; (b) al tenore di vita da lui goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori; (c) alle risorse economiche di entrambi i genitori<sup>(22)</sup>.

---

pignoramento (v. artt. 514 e 515 c.p.c.) e neppure può essere considerato nell'attivo fallimentare, ai sensi dell'art. 46, 1° comma, n. 2, r.d. n. 267/1942: cfr. A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., p. 615, il quale osserva come «il carattere non patrimoniale degli obblighi genitoriali deriva anche dalla circostanza che l'adempimento di tali obbligazioni non comporta un pregiudizio dei creditori dei genitori. Questi ultimi non possono utilizzare strumenti di tutela, quali l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, 3° comma c.c., perché i genitori agiscono nell'adempimento di un dovere. Inoltre, in virtù del combinato disposto dell'art. 809 c.c. e dell'art. 742 c.c. le spese di mantenimento non possono ricadere nella disciplina della riduzione (art. 555 c.c.) e della collazione (art. 742 c.c.)».

<sup>(21)</sup> Naturalmente, una volta che il credito mantenitorio sia stato accertato dal giudice e, quindi, sia liquido, l'ordinamento mette a disposizione del beneficiario del mantenimento alcuni strumenti di attuazione rapida del diritto; oltre all'applicazione delle norme sul procedimento monitorio (artt. 316-*bis*, 2° comma, c.c., e art. 633 ss. c.p.c.) potranno azionarsi i rimedi di cui agli artt. 156, 6° comma, c.c., 8, commi da 3 a 5, l. n. 898/1970, e 3, 2° comma, l. n. 219/2012. Sull'argomento, v. D. ACHILLE, *L'obbligo di mantenimento nel rinnovato quadro sistematico dei diritti del figlio*, in M. BIANCA (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014, p. 115 ss., spec. pp. 122-127.

<sup>(22)</sup> Cfr. Cass., 8 settembre 2014, n. 18869, in *Fam. e dir.*, 2015, p. 340, con nota di L. MORAMARCO, *Ineludibilità del contributo del genitore separato o divorziato per le spese straordinarie*, secondo cui in tema di mantenimento della prole, devono intendersi per spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendole le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti. Ma v. Cass., 18 settembre 2013, n. 21273, *ivi*, 2014, p. 105, con nota di L.C. NATALI, S. PISELLI, *La Suprema Corte interviene sulle spese "straordinarie" per i figli: il padre facoltoso deve pagare di più!*: non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un

Nondimeno, mentre il criterio *sub a)* è l'unico applicabile nel caso di accertamento giudiziale della filiazione, viceversa quello *sub b)* è applicabile tanto nell'ipotesi in cui i bisogni essenziali del figlio vengano disattesi dal genitore che già esercita la responsabilità genitoriale, tanto in quella di affidamento del figlio a seguito della crisi familiare (separazione, divorzio, cessazione della convivenza, ecc.). In generale, l'obbligo di mantenimento non potrà comunque superare il limite massimo costituito dalle risorse economiche a disposizione del genitore, anche tenuto conto delle naturali capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio *ex art. 315-bis*, 1° comma, c.c.<sup>(23)</sup>. Infatti, sebbene il principio di proporzionalità tra l'adempimento dell'obbligo mantenitorio e il reddito nonché la capacità di lavoro professionale o casalingo dei genitori, di cui agli artt. 316-*bis*, 1° comma, e 337-*ter*, 4° comma, c.c., valga solo nei rapporti interni tra i genitori e non nei confronti dei figli, rimane il fatto che l'interpretazione dell'art. 315-*bis*, comma 1°, c.c., alla luce del principio di ragionevolezza<sup>(24)</sup>, conduce a ravvisare nelle concrete risorse finanziarie del genitore il limite di esigibilità del suddetto obbligo.

L'art. 337-*ter*, 4° comma, c.c., fa salvi gli «accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti» che derogano al principio di proporzionalità in relazione al reddito di ciascuno dei genitori nel mantenimento dei figli. Ma questi diversi accordi possono anche prevedere che il mantenimento dei figli si attui in un'unica soluzione: la Cassazione, in proposito, ha da tempo fissato il principio che l'obbligo di mantenimento dei figli minori (oppure maggiorenni non autonomi dal punto di vista economico) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente – o impegni il promittente

---

assegno di mantenimento omnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, dato che non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie.

<sup>(23)</sup> Cfr. M. COSTANZA, *I diritti dei figli: mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza morale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, p. 531.

<sup>(24)</sup> Sul criterio interpretativo della ragionevolezza, cfr. N. LIPARI, *Diritto civile e ragione*, Milano, 2019, spec. p. 48 ss.; S. PATTI, *Ragionevolezza e clausole generali*, 2° ed., Milano, 2016; G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015; E. DEL PRATO, *Ragionevolezza e bilanciamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, p. 23 ss.

ad attribuire – la proprietà di beni mobili o immobili ai figli<sup>(25)</sup>. Si tratta di negozi traslativi atipici con causa esterna e funzione solutoria, pienamente consentiti in base all'art. 1322 c.c., stante la meritevolezza dell'interesse (il mantenimento della prole) perseguito dalle parti<sup>(26)</sup>.

## 2. — *Mantenimento spontaneo e giudiziale.*

La pretesa creditoria fatta valere in via giudiziale, quale obbligazione in senso tecnico, non potrà mai eguagliare il mantenimento spontaneo attuato dal genitore sul presupposto di una stabile e partecipata relazione affettiva col figlio.

Questa fondamentale differenza non riguarda il valore monetario della prestazione mantenitoria, bensì l'efficacia di quest'ultima ai fini di una compiuta realizzazione della personalità del minore.

Infatti, la considerazione dei bisogni esistenziali del minore da parte del genitore fa parte integrante costituisce un aspetto essenziale della funzione educativa, che è necessariamente ancorata all'intensità e alla qualità della suddetta relazione affettiva, perché si attua attraverso un costante dialogo tra genitore e figlio.

In altri termini, come dimostrano gli studi più attenti di pedagogia dell'infanzia, la capacità del minore di amare e di esprimere le sue aspirazioni ed inclinazioni è profondamente condizionata da un'esperienza di amore intenzionale e partecipato nell'ambiente domestico<sup>(27)</sup>.

Il rapporto affettivo tra genitore e figlio è salvaguardato espressamente dall'art. 316-*bis*, 1° comma, c.c., allorché dispone che, nell'ipotesi di insufficienza dei mezzi economici dei genitori per il mantenimento dei figli, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono obbligati «a fornire ai genitori

---

<sup>(25)</sup> Cass., 23 settembre 2013, n. 21736, in *Vita not.*, 2014, p. 278; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3747, in *leggiditalia.it*; Cass., 2 febbraio 2005, n. 2088, *ivi*.

<sup>(26)</sup> Per un approfondimento del tema, cfr. F. SCAGLIONE, *La causa degli accordi traslativi in occasione della separazione consensuale tra coniugi*, in *Giur. it.*, 1999, p. 890 ss.

<sup>(27)</sup> Cfr. A. BOBBIO, *Il bambino tra teoria ed educazione: visioni, interpretazioni e problemi di pedagogia dell'infanzia*, 2ª ed., Milano, 2008, p. 141; L. CENA, A. IMBASIATI, F. BALDONI, *La relazione genitore-bambino. Dalla psicoanalisi infantile alle nuove prospettive evoluzionistiche dell'attaccamento*, Milano, 2010, p. 77 ss.

stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli»<sup>(28)</sup>.

Pertanto, non saranno i nonni a mantenere i nipoti, ma pur sempre i genitori, ai quali gli ascendenti forniranno il sostegno economico necessario<sup>(29)</sup>.

Orbene, questi legami affettivi sono, all'evidenza, assenti tra il figlio e il genitore nei cui confronti il primo esperisca un'azione di stato in via principale per ottenere il riconoscimento ed il conseguente mantenimento.

Infatti, sebbene il minore, almeno tendenzialmente, agisca *ex art.* 269 c.c. per tentare di intraprendere un percorso affettivo col genitore del quale intende diventare figlio, rimane il fatto che il genitore mostra, all'opposto, di non nutrire un'affettività consapevole e matura nei riguardi del figlio, tanto da essersi sottratto all'assunzione della responsabilità genitoriale non rico-

---

<sup>(28)</sup> Cfr. Cass., 3 agosto 2015, n. 16296, in *leggiditalia.it*, che ribadisce il diritto del genitore, trentacinquenne studente universitario, a ricevere dagli ascendenti il sostegno economico necessario al mantenimento della prole. Viceversa, i pagamenti spontaneamente eseguiti in favore del nipote dal nonno paterno producono l'effetto, di cui all'art. 1180 c.c., di estinguere, anche contro la volontà della creditrice, l'obbligazione del padre, e, quindi, di paralizzare la domanda proposta dalla madre, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di ripetizione delle somme corrisposte per il mantenimento in epoca precedente all'introduzione della causa: Cass., 17 febbraio 2011, n. 3916, *ivi*.

<sup>(29)</sup> Cfr. M. SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, 8ª ed., Padova, 2019, pp. 270-271, il quale osserva che «la norma presenta una fisionomia particolare rispetto alle altre disposizioni codicistiche che impongono obblighi alimentari, in quanto attribuisce il diritto di credito non alle persone i cui bisogni devono essere soddisfatti, bensì ad altri soggetti (i genitori) ai quali spetta *iure proprio* il diritto di pretendere l'adempimento di tale obbligazione». Ma v. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1, *La famiglia*, cit., p. 366: «L'opinione secondo la quale gli ascendenti sarebbero obbligati esclusivamente nei confronti dei genitori, non è condivisibile. L'interesse che dev'essere soddisfatto è infatti l'interesse del figlio, e la prestazione resa ai genitori costituisce un modo per soddisfare quell'interesse». In giurisprudenza, sul punto, v. Trib. Rieti, 20 novembre 2012, in *Dir. fam.*, 2013, p. 578, con nota di G. LUDOVICI, *La procreazione come unica ed esclusiva fonte dell'obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori determina l'eccezionalità e la sussidiarietà dell'intervento degli ascendenti di grado superiore*: «L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l'obbligo degli ascendenti è subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un adeguato aiuto economico per il solo fatto che uno dei genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli».

noscendolo spontaneamente e, in tal modo, commettendo anche un illecito.

Non è da escludere, però, che nel corso del rapporto di filiazione accertato giudizialmente vi sia una maturazione evolutiva della capacità di amare del genitore<sup>(30)</sup>, ed in questa ipotesi può accadere che il mantenimento attuato *in concreto* da quest'ultimo corrisponda a quello derivante dal riconoscimento spontaneo del figlio, a dispetto dei limiti imposti dall'assegno giudiziale.

Viceversa, quando il diritto al mantenimento sia azionato per mezzo dell'art. 279 c.c., con accertamento dello *status* in via incidentale, il minore certamente non mostra di nutrire alcun rapporto affettivo che intende recuperare o coltivare, né intende essere sottoposto alla sua responsabilità genitoriale. È il caso, ad esempio, in cui il minore capace di discernimento che abbia compiuto i quattordici anni, sapendo che il padre biologico non è il coniuge della madre, decide di agire in giudizio per ottenere dal primo esclusivamente le somme di denaro occorrenti per il soddisfacimento delle sue esigenze<sup>(31)</sup>. Ciò sul presupposto che i genitori "legali" (titolari della responsabilità genitoriale) non siano in grado di assicurare la realizzazione concreta delle aspirazioni e dei bisogni del figlio a causa dell'insufficienza di mezzi economici a loro disposizione.

È evidente, pertanto, la diversità di questa ipotesi rispetto a quella in cui il *petitum* consiste proprio nell'accertamento della paternità o della maternità *ex art. 269 c.c.*, ove, invece, il mantenimento può essere la conseguenza del tentativo del minore di salvare, ove possibile, un rapporto innanzitutto affettivo col genitore<sup>(32)</sup>.

---

<sup>(30)</sup> Cfr. I. DE LIA, *L'amore verso i figli nelle diverse fasi del ciclo di vita*, in F. AQUILAR (a cura di), *Parlare d'amore. Psicologia e psicoterapia cognitiva delle relazioni intime*, Milano, 2015, p. 93 ss.

<sup>(31)</sup> L'art. 250, 2° comma, c.c., stabilisce che «Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso». L'età richiesta dalla legge al minore per decidere con quale genitore intende instaurare un rapporto di filiazione, che è innanzitutto un rapporto affettivo, è ovviamente la stessa per decidere di chiedere il mantenimento senza l'accertamento in via principale dello *status* di figlio. Si tratta però di limiti di età che rappresentano null'altro che presunzioni legali di capacità di discernimento del minore.

<sup>(32)</sup> Cfr. A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., p. 459: «L'esperimento vittorioso dell'accertamento dichiarativo dello *status* consentirà all'attore la possibilità del recupero del rapporto affettivo col genitore laddove ancora possibile, il diritto di potersi riconoscere nella figura del procreatore in forza dello *status* così ottenuto e di prenderne il cognome, l'attivazione dei profili patrimoniali ed assistenziali di tipo mantenitorio ed alimentari possedendone ancora i requisiti ed infine ereditari».

A conferma di quanto detto, basti pensare alle indicazioni provenienti da altri ordinamenti europei. Il diritto tedesco, ad esempio, prevede che un figlio minorenni possa pretendere da un genitore, con cui non vive in casa, il mantenimento come tasso percentuale del rispettivo mantenimento minimo (*Mindestunterhalt*). Quest'ultimo si definisce secondo la doppia quota esente per il minimo di sussistenza materiale di un figlio (detrazione per carico di famiglia) ai sensi della legge sull'imposta sul reddito (§ 1612a BGB)<sup>(33)</sup>.

In questa ipotesi, la pretesa creditoria fissata dal legislatore tedesco in favore del minore evidenzia la crisi della relazione affettiva tra genitore e figlio, mentre le rigide percentuali fissate nel §1612a BGB<sup>(34)</sup> rivelano l'assenza di qualsiasi riguardo, nella determinazione del mantenimento, alle capacità, inclinazioni e aspirazioni del minore. Bisogna, tuttavia, ricordare che in Germania il concetto di mantenimento minimo o *Mindestunterhalt* è diverso da quello generale di mantenimento o *Unterhalt*, che si determina, invece, secondo il tenore di vita del bisognoso e comprende la totalità dei bisogni di vita inclusi i costi di un'adeguata formazione professionale e, per una persona che necessita di un'educazione, anche i costi dell'educazione (§ 1610 BGB).

Orbene, nei casi di anaffettività genitoriale originaria, resa manifesta dal mancato riconoscimento, emerge con evidenza la difficoltà del giudice di valutare il *quantum* dell'assegno sulla base delle reali inclinazioni e aspirazioni del figlio; queste ultime, infatti, si manifestano in un clima affettivo sereno, e sono cosa ben diversa dalle "esigenze" che il minore può manifestare in un determinato momento della sua vita, le quali, ai sensi del già citato art. 337-ter, 4° comma, c.c., costituiscono il criterio per determinare l'assegno giudiziale di mantenimento.

Le indicazioni provenienti dall'ascolto del minore *ex art. 337-octies* c.c., renderanno evidenti esigenze e bisogni di quest'ultimo legati esclusivamente ad un rapporto di filiazione monogenitoriale, vale a dire che si è sviluppato soltanto con il genitore che ha già effettuato il riconoscimento.

---

<sup>(33)</sup> Cfr. W. SCHLÜTER, *BGB-Familienrecht*, 14<sup>a</sup> ed., Heidelberg-München-Landsberg-Frechen-Hamburg, 2012, p. 246 ss.

<sup>(34)</sup> Il mantenimento minimo, a seconda dell'età del figlio, ammonta mensilmente: 1. all'87% per il periodo fino al compimento del sesto anno di vita; 2. al 100% per il periodo dal settimo fino al compimento del dodicesimo anno di vita; 3. al 117% per il periodo dal tredicesimo anno di vita in poi.

Viceversa, il genitore tenuto a versare l'assegno di mantenimento non può valutare inclinazioni e aspirazioni di un figlio con cui non ha mai avuto alcun rapporto. In realtà, le esigenze del minore che non abbia instaurato rapporti con il genitore biologico, mancando l'accertamento di grado intermedio (atto di riconoscimento), trovano più coerente realizzazione nell'inquadramento della fattispecie nell'illecito aquiliano, sino a che l'accertamento di grado massimo (giudiziale) non venga effettuato. Diverso è il caso in cui vi sia la disgregazione del nucleo familiare a seguito di separazione o divorzio, con affidamento condiviso oppure esclusivo del minore, perché qui esisteva già un rapporto del figlio con entrambi i genitori; tuttavia, quella relazione affettiva, a causa della crisi familiare, è destinata certamente a mutare, e in alcuni casi può addirittura cessare, tutte le volte in cui, ad esempio, il minore sia vittima della sindrome di alienazione parentale (PAS)<sup>(35)</sup>.

---

<sup>(35)</sup> La Sindrome di Alienazione Parentale è un disturbo che insorge nel contesto delle controversie per l'affidamento e definisce le situazioni in cui un genitore suggestiona i figli, così che il rapporto tra i figli stessi e l'altro genitore si degrada e, talvolta, si interrompe. In sostanza, un genitore (alienatore) attiva un programma di denigrazione contro l'altro genitore (genitore alienato). Per un caso esemplare di alienazione genitoriale, v. Trib. Cosenza, 29 luglio 2015, in *personaedanno.it*, ove il c.t.u. ha concluso per un "condizionamento programmato" della madre nei confronti dei figli teso a "logorare" la figura paterna, compresi anche i familiari del padre ed il posto in cui vive. Nell'atteggiamento dei due minori, il perito ed il Tribunale, mediante l'ascolto diretto di essi, hanno potuto constatare la sussistenza di un vero e proprio disturbo relazionale, avente le caratteristiche dell'alienazione parentale così descritta, da ultimo, nel DSM-5 pubblicato nel maggio 2013. Sull'argomento, v. soprattutto R.A. GARDNER, *Parental Alienation Syndrome (PAS): Sixteen Years Later*, in *Academy Forum* (A Publication of The American Academy of Psychoanalysis), 2001, 45(1): pp. 10-12, (*on line*); ID., *Recommendations for Dealing with Parents who Induce a Parental Alienation Syndrome in their Children*, in *Journal of Divorce & Remarriage* (Philadelphia: Routledge), 1998, 28 (3-4): pp. 1-23; R.A. GARDNER, S.R. SAUBER, D. LORANDOS, *The International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical and Legal Considerations*, Springfield, Illinois, 2006, spec. p. 33 ss.; P. CAPRI, *Esigenze psicologiche e diritti della persona minore di età nelle relazioni familiari anche sotto il profilo deontologico*, in *Dir. fam.*, 2012, p. 1281 ss., spec. p. 1287: «La PAS è caratterizzata da otto sintomi primari e da quattro criteri aggiuntivi, nonché da tre livelli di intensità della sindrome (lieve, medio e grave), espressi dai figli come prodotto di una programmazione (o lavaggio del cervello) da parte di un genitore. La programmazione tende a limitare, o impedire, una relazione piena e soddisfacente fra i figli e l'altro genitore, spingendo i bambini a rifiutare quest'ultimo. (...) Dal punto di vista della psicologia giuridica, la PAS si sviluppa attraverso alcune fasi, definite *criteri aggiuntivi* rispetto agli otto sintomi primari: 1) Difficoltà del minore nel periodo di transizione da un genitore all'altro. Il minore, in questa fase, non desidera

Sembra, pertanto, farsi strada l'idea che il suddetto assegno sia solo la

---

incontrare il genitore, con scuse varie, tipo altri impegni o altro. Sono spesso presenti anche somatizzazioni che impediscono il contatto e la frequentazione. 2) Il comportamento del minore durante la permanenza a casa del genitore alienato appare provocatorio, con l'obiettivo di determinare la reazione del genitore alienato, confermandone la negatività. 3) Il legame del minore con il genitore alienante è caratterizzato da un rapporto esclusivo e invischiante, con la ricerca continua di approvazione. Nei casi più gravi il legame è simbiotico-patologico. 4) Il legame del minore con il genitore alienato prima della separazione o, in ogni caso, dell'alienazione era un rapporto positivo dal punto di vista qualitativo; pertanto, risulterà ingiustificato il cambiamento di comportamento». Cfr. anche G. CASSANO, I. GRIMALDI, *La PAS nelle aule giudiziarie*, in *Corr. giur.*, 2016, p. 703 ss.; M. CASONATO, *Una situazione patologica controversa: l'alienazione parentale nei conflitti familiari*, in *Fam. e dir.*, 2015, p. 735 ss.

Contro l'ammissibilità della PAS, v. Cass., 20 marzo 2013, n. 7041, in *Dir. fam.*, 2013, p. 859: «Va cassata con rinvio la decisione dei giudici del merito che, nell'ambito di una controversia sull'affidamento del figlio minore, fondano la loro decisione di allontanamento dalla madre e affidamento al padre sulla base della sussistenza di una "sindrome da alienazione parentale" non esaminando le censure, specificamente proposte, sia in relazione alla validità, sul piano scientifico, di tale controversa patologia, sia in merito alla sua reale riscontrabilità nel minore e in sua madre»; la sentenza è annotata da C. CICERO, M. RINALDO, *Principio di bigenitorialità, conflitto di coppia e sindrome da alienazione parentale*, *ivi*, p. 871 ss. V. anche Trib. Milano, 13 ottobre 2014, in *leggitalia.it*, secondo cui è inammissibile un accertamento tecnico d'ufficio su un minore avente ad oggetto la verifica della PAS, in quanto non inserita tra le patologie nel Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali, c.d. DSM-V. Tuttavia, l'edizione italiana del DSM-5 uscita nell'aprile del 2014, nella sezione "Altre condizioni che possono essere oggetto di attenzione clinica", sotto la voce "Problema relazionale genitore figlio", riporta queste parole testuali: «Problemi cognitivi possono comprendere attribuzioni negative alle intenzioni altrui, ostilità verso gli altri, o rendere gli altri il capro espiatorio, e sentimenti non giustificati di alienazione». Per un approfondimento del tema, v. *alienazionepar.altervista.org*. Ammette la rilevanza della condotta alienante del genitore, ma non in termini di patologia clinica, Trib. Milano, 11 marzo 2017, in *Foro it.*, 2017, I, c. 1212: «La condotta alienante del genitore collocatario di un figlio minore preadolescente (nella specie, nato nel 2009, da genitori non coniugati), intesa non in termini di patologia clinica, ma come insieme di comportamenti, anche non dolosi, per emarginare e neutralizzare l'altro genitore, al punto che il figlio ne abbia una visione distorta e rifiuti di frequentarlo, giustifica l'affidamento del minore stesso al comune di residenza, con collocamento provvisorio (adeguatamente monitorato dai servizi sociali) presso il primo genitore, cui vanno impartite idonee prescrizioni al fine di conseguire un superamento della richiamata alienazione, anche a mezzo di adeguato supporto psicologico al figlio, e con facoltà per l'ente, in caso contrario, di modificare tale collocamento» (nella specie, il Tribunale ha anche condannato il genitore alienante, la madre, che aveva chiesto infliggersi al padre le sanzioni di cui all'art. 709-ter c.p.c., al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.). *Sub specie* di lesione

liquidazione forfettaria di una somma di denaro, che tenga conto esclusivamente di esigenze manifestate dal minore in un contesto di relazioni affettive instabili e precarie e, quindi, in un quadro di squilibrio emotivo e di sofferenza psicologica di quest'ultimo. Il mantenimento giudiziale, in questa prospettiva, nulla ha a che vedere con il diritto del figlio, sancito solennemente dall'art. 315-*bis*, 1° comma, c.c., ad essere mantenuto (nonché educato, istruito ed assistito moralmente) dai genitori, «nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni»<sup>(36)</sup>. In altri termini, il diritto del figlio, nella fase patologica, vale a dire della sua attuazione coattiva, perde la qualificazione “affettiva” che il legislatore ha voluto attribuirgli riferendosi, invece, alla fase fisiologica, ovvero della sua attuazione spontanea. Del resto, questa conclusione sembra avvalorata da un recente orientamento della Cassazione, ove si afferma che «nessun rendiconto è dovuto al marito che versa il mantenimento per la figlia minore anche se la madre, per non aver saldato le spese condominiali, lascia che la casa coniugale venga sottoposta ad azioni espropriative». Secondo la S.C., una siffatta soluzione si giustifica sulla base della considerazione che, qualora «in sede di separazione personale dei coniugi i figli siano stati affidati, con provvedimento presidenziale o con sentenza definitiva, ad uno dei coniugi, l'assegno posto a carico del coniuge non affidatario, quale suo concorso agli oneri economici derivanti dal mantenimento della prole, è determinato in misura

---

del diritto del figlio alla bigenitorialità è stata sanzionata *ex art. 709-ter* c.p.c. la condotta della madre che denigra il padre: Trib. Roma, 11 ottobre 2016, n. 18799, in *personaedanno.it*.

V. anche Cass., 8 aprile 2016, n. 6919, in *leggiditalia.it*: «In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena». Nello stesso senso, da ultimo, Cass., 16 maggio 2019, n. 13274, in *Fam. e dir.*, 2019, p. 789.

<sup>(36)</sup> Stessa conclusione vale, *a fortiori*, ove il mantenimento, come ricordato nel precedente paragrafo, sia effettuato in un'unica soluzione, per mezzo, ad esempio, di un trasferimento immobiliare.

forfettariamente proporzionata alle sostanze dei genitori, al numero ed alle esigenze dei figli. Il coniuge non affidatario non ha, quindi, diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddetto mantenimento, salvo a far valere ogni rilevante circostanza in sede di revisione dell'entità dell'assegno». E si continua: «In realtà, non è dato intendere il fondamento normativo del richiesto rendiconto, laddove l'inconveniente prospettato in astratto dal ricorrente è semplicemente superabile, giacché, qualora si deducano e dimostrino fatti che rivelino la distrazione delle somme conseguite rispetto alla finalità di cura della prole, il giudice ben potrà procedere alla revisione delle disposizioni o degli accordi pregressi»<sup>(37)</sup>.

Questa impossibilità da parte del coniuge separato non affidatario di interessarsi della destinazione concreta dell'assegno di mantenimento è la spia più evidente della scollatura esistente tra i reali interessi esistenziali del minore e la funzione dell'assegno *de quo*, che, di fatto, non è ancora qualificabile come patrimonio vincolato ad uno scopo<sup>(38)</sup>.

### 3. — *Mantenimento e accertamento della filiazione.*

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, «l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale (ora: non

<sup>(37)</sup> Cass., 18 giugno 2015, n. 12645, in *Fam. e dir.*, 2015, p. 1097.

<sup>(38)</sup> Il Tribunale per i minorenni potrà, al più, pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale *ex art.* 330 c.c. del genitore che violi i suoi doveri, adoperando le somme dell'assegno per scopi diversi dal mantenimento del figlio. Cfr. Trib. min. L'Aquila, 27 febbraio 2008, in *Dir. fam.*, 2008, p. 1333, secondo cui, qualora un genitore, sordo alle prescrizioni precedentemente emanate dal giudice a tutela della prole, si astenga dal provvedere al mantenimento ed alle altre necessarie cure, si rifiuti di partecipare agli incontri, disposti dal giudice ed organizzati dal Servizio sociale, con il figlio, ed impedisca la stipula con l'altro genitore di accordi ed intese diretti, sempre nell'interesse della prole, a regolare i rapporti parentali di ognuno, può essere dichiarato decaduto dalla potestà sul figlio; evenienza questa, che gli era stata, peraltro, già prospettata dal giudice.

matrimoniale, n.d.r.) ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori»<sup>(39)</sup>. Tale diritto, pertanto, «prescinde dal riconoscimento giuridico dello *status* parentale. Esso sorge con la nascita giacché è responsabilità che consegue ad una situazione ontologicamente naturale e pertanto giuridica. Il genitore che ritarda il suo doveroso riconoscimento, fino al punto da far intervenire il giudice, non può allegare a proprio vantaggio il ritardo stesso»<sup>(40)</sup>.

La nascita dell'obbligo mantenitorio è dunque ricollegata, dalla giurisprudenza della Cassazione, al fatto stesso della procreazione, e deriverebbe direttamente dall'art. 30, 1° comma, Cost., ai sensi del quale «è dovere e diritto

---

<sup>(39)</sup> Cass., 10 aprile 2012, n. 5652, in *Giur. it.*, 2013, p. 43, con nota di G. MALAVENDA, *Responsabilità dei genitori per violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli naturali non riconosciuti*. Il caso riguardava la richiesta di risarcimento del danno di un figlio, ormai adulto, che lamentava la mancata assistenza materiale e morale da parte del genitore che si era rifiutato di riconoscerlo. La Corte, pur ritenendo inammissibile il ricorso principale e parte di quello incidentale, respinge la tesi secondo cui il riconoscimento della paternità (o la proposizione della relativa domanda) costituirebbe presupposto necessario per accedere alla tutela aquiliana, addotta dalla difesa del genitore condannato a versare un risarcimento di euro 25.000 per il danno non patrimoniale subito dal figlio a causa della propria condotta omissiva. Nello stesso senso, v. soprattutto Cass., 16 febbraio 2015, n. 3079, in *Fam. e dir.*, 2015, p. 418; Cass., 22 novembre 2013, n. 26205, in *leggiditalia.it*; Cass., 20 dicembre 2011, n. 27653, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Gestione d'affari*, n. 4. La rilevanza del solo fatto della procreazione per il sorgere degli obblighi genitoriali nei confronti della prole è confermata, ma solo indirettamente, anche da Cass., 20 giugno 2013, n. 15481, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, p. 994, con nota di L. LENTI, *Responsabilità civile e convivenza libera*, che dà rilievo al fatto della convivenza *more uxorio* al fine di sancire la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. di un convivente nei confronti dell'altro per violazione degli obblighi familiari, quale lesione di interessi giuridicamente rilevanti. Si trattava di un caso di improvviso allontanamento dell'uomo dall'abitazione nella quale viveva con la donna ed il bambino nato dalla loro unione per intraprendere una nuova relazione sentimentale, disattendendo la promessa di matrimonio fatta alla convivente e privando costei ed il bambino della necessaria assistenza morale e materiale, oltre a privare la donna, nel corso della convivenza, del diritto alla sessualità.

<sup>(40)</sup> Cass., 13 dicembre 2011, n. 26772, in *leggiditalia.it*; Cass., 23 luglio 2010, n. 17914, in *Fam. e dir.*, 2011, p. 129, con nota di M. ORTORE, *Ancora sui limiti temporali dell'azione di regresso nei confronti del genitore inadempiente*; Cass., 3 novembre 2006, n. 23596, *ivi*, 2007, p. 1107, con nota di ID., *Mantenimento del figlio e prescrizione dell'azione di regresso nei confronti del genitore inadempiente*; Cass., 2 febbraio 2006, n. 2328, *ivi*, 2006, p. 504, con nota di A. FIGONE, *Dichiarazione giudiziale di paternità, mantenimento del figlio e rimborso delle spese anticipate dall'altro coniuge*; Cass., 14 maggio 2003, n. 7386, in *Arch. civ.*, 2003, p. 1289.

dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio».

Si tratta di un orientamento suffragato da un'autorevole opinione dottrinale, secondo cui, mentre «la *titolarità sostanziale* della posizione di figlio deriva dal fatto naturale della procreazione», la *titolarità formale*, cioè «quella posizione formalmente e pubblicamente accertata che è lo *stato di figlio* (...) è il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi alla posizione di figlio»<sup>(41)</sup>.

Secondo questa impostazione, quindi, gli effetti della sentenza di accertamento della paternità e maternità risalgono al momento della nascita, confermandosi «in tal modo l'idea che il rapporto di filiazione scaturisce dal fatto stesso della procreazione e che il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale costituiscono accertamenti dello stato di figlio, attributivi della titolarità formale del rapporto di filiazione»<sup>(42)</sup>.

Orbene, al riguardo è possibile accogliere una differente ricostruzione del fenomeno in esame, ponendosi in una diversa prospettiva ermeneutica.

Infatti, se si ritiene che l'accertamento dello stato di figlio abbia natura costitutiva<sup>(43)</sup>, si deve coerentemente inferire che titolarità ed esercizio dei diritti di figlio coincidono e sono entrambi necessariamente conseguenti a tale accertamento, venendo così meno l'incidenza di ogni questione relativa all'efficacia retroattiva di quest'ultimo.

Pertanto, la domanda di mantenimento esperita dal figlio minore, rappresentato da uno dei genitori o da un curatore speciale *ex art. 78 c.p.c.*<sup>(44)</sup>,

<sup>(41)</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1, *La famiglia*, cit., p. 395.

<sup>(42)</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1, *La famiglia*, cit., p. 428. Nello stesso senso, v. M. SETTA, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., p. 259 s.

<sup>(43)</sup> Cfr. *amplius* A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, in *Tratt. dir. civ. Sacco*, 2ª ed., Torino, 2018, pp. 3 ss. e 15 ss.

<sup>(44)</sup> Cfr. Trib. Varese, 12 febbraio 2013, in *leggiditalia.it*: «Il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace. La nomina *de qua* prescinde da una istanza di parte, posto che l'art. 9 della Convenzione europea sui diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 20 marzo 2003, n. 77, stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti

oppure esperita dal figlio ormai divenuto maggiorenne, nei confronti del genitore che non lo ha riconosciuto spontaneamente, potrà riguardare, tecnicamente, soltanto le somme dovute dal momento dell'accertamento della filiazione.

Autonoma e diversa, invece, per *causa petendi e petitum*, rispetto alla domanda di mantenimento, è la domanda di risarcimento dei danni subiti dal figlio in conseguenza della condotta omissiva illecita del genitore che non lo ha riconosciuto<sup>(45)</sup>, condotta che ha causato un danno non patrimoniale (e, in alcuni casi, anche patrimoniale), consistente nella lesione del diritto del figlio alla genitorialità, cioè al conseguimento dello *status*.

Quanto alla *vexata quaestio* relativa alla domanda c.d. di "rimborso", *sub specie* di azione di regresso, proposta dal genitore che ha sopportato le spese di mantenimento sin dalla nascita del figlio, v'è da dire che essa non può trovare accoglimento, essenzialmente perché non esiste alcuna obbligazione solidale a carico dei due genitori anteriormente all'accertamento della filiazione.

Ciò consegue alla circostanza che il minore può qualificarsi come figlio solo rispetto al genitore che lo ha già riconosciuto o nei cui confronti è stata già accertata giudizialmente la filiazione. Viceversa, nei confronti del genitore che non lo ha riconosciuto, il minore non ha (ancora) lo *status* di figlio e, quindi, non è titolare dei diritti fondamentali che il codice civile gli riconosce, mentre è titolare di diritto al conseguimento del predetto stato. Deriva che il genitore non ha, prima dell'accertamento dello *status filiationis*, alcun obbligo in senso tecnico di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente il minore.

Egli ha, invece, in forza dell'art. 30 Cost., il dovere giuridico, ed anche il diritto, di riconoscere il figlio, al fine di assumere la conseguente responsabilità genitoriale. L'art. 30 Cost., infatti, si riferisce al diritto-dovere *dei genitori*, e non ai diritti *dei figli*. Esso garantisce il diritto dei genitori di prendersi cura

---

in tali procedimenti *motu proprio*. Nemmeno può dubitarsi circa l'opportunità di adottare scelte giudiziali meglio modellate sull'esigenza di tutela del minore (secondo il dizionario internazionale: c.d. accomodamenti procedurali). Come è noto, la Corte EDU ha proprio condannato l'Italia, nella gestione dei conflitti genitoriali aventi ad oggetto minori, per la natura delle misure adottate, giudicate "stereotipate ed automatiche" (Corte EDU, 29 gennaio 2013, *Lombardo c. Italia*; Corte EDU, 2 novembre 2010, *P. c. Italia*)».

<sup>(45)</sup> Cfr., in tal senso, Cass., 3 settembre 2013, n. 20137, in *leggiditalia.it*.

della prole, ma sancisce anche e innanzitutto il dovere giuridico di esercitare sui figli la responsabilità genitoriale, attraverso il loro riconoscimento, che è un atto di autoresponsabilità.

In ogni caso, il genitore che, prima del riconoscimento, mantiene spontaneamente il figlio e, più in generale, se ne prende amorevole cura, adempie ad un'obbligazione naturale *ex art. 2034 c.c.*, ferme restando le conseguenze della sua condotta illecita.

Da quanto osservato discende che la domanda, esperita *iure proprio* dal genitore che ha riconosciuto il figlio nei confronti dell'altro, che invece non lo ha riconosciuto, va qualificata come azione risarcitoria extracontrattuale per lesione del *diritto alla genitorialità condivisa*. Ciascuno dei genitori, infatti, ha il diritto e il dovere di riconoscere la prole e prendersene cura, ottenendo però il sostegno morale e materiale dell'altro, per un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. Si tratta di un dovere che discende anche dal diritto alla bigenitorialità del minore, sancito dall'*art. 337-ter, 1° comma, c.c.* Infatti, se il figlio ha il diritto ad essere curato da entrambi i genitori, ciò significa, da un lato, che il minore è titolare di un diritto ad essere riconosciuto da essi, e, dall'altro, che questi ultimi hanno il dovere di riconoscerlo. Del resto, la Cassazione ha affermato che è ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale da reato (*art. 540 c.p.*: violazione degli obblighi familiari) a favore del coniuge che da solo abbia mantenuto i figli, purché quest'ultimo sia in grado di provare il pregiudizio patito<sup>(46)</sup>.

L'azione di regresso, pertanto, può essere utilmente esercitata solo qualora, essendo stato il figlio già riconosciuto da entrambi i genitori, uno di essi si sottragga all'adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento<sup>(47)</sup>.

In questa prospettiva, l'illecito derivante dal mancato riconoscimento del figlio da parte di uno dei genitori è un illecito permanente e plurioffensivo, danneggiando sia l'altro genitore che il figlio stesso. Tuttavia, le due azioni aquiliane, esperite, l'una, dal genitore che ha mantenuto da solo il figlio fino all'accertamento della filiazione, e l'altra, dal figlio, danno luogo a due tipi

---

<sup>(46)</sup> Cass., 18 giugno 2015, n. 12614, in *leggiditalia.it*.

<sup>(47)</sup> Il Trib. Roma, 1° marzo 2019, in *Fam. e dir.*, 2019, p. 1137, con nota di L. VIGNUDELLO, *L'adempimento dell'obbligazione alimentare, fra solidarietà sociale e vincolo giuridico*, sul presupposto che il mantenimento è un'obbligazione *ex lege* gravante sui genitori in virtù della loro stessa qualità, ha qualificato la prestazione svolta da uno di essi, a copertura delle esigenze del figlio anche per la quota dell'altro, alla stregua di una *negotiorum gestio*.

diversi di responsabilità civile. Infatti, mentre la responsabilità del genitore biologico, che si è sottratto al doveroso riconoscimento della prole, nei confronti dell'altro genitore, che invece la ha riconosciuta, è fondata sulla prova della sua colpa, quella, invece, nei confronti del figlio, è necessariamente una responsabilità oggettiva, tutelando esclusivamente l'interesse di quest'ultimo.

Resta così superata ogni ulteriore questione, dottrinale e giurisprudenziale, in ordine ai termini di prescrizione dell'azione di regresso di un genitore nei confronti dell'altro ed al *dies a quo* della loro decorrenza<sup>(48)</sup>. Dalla natura permanente dell'illecito aquiliano, infatti, deriva la sostanziale imprescrittibi-

---

<sup>(48)</sup> Sul punto v., Trib. Roma, 1° aprile 2014, in *Fam. e dir.*, 2014, p. 1013: «La prescrizione dell'azione di regresso, che spetta al genitore che ha sostenuto in via esclusiva sin dalla nascita gli oneri del mantenimento del figlio, decorre dal momento in cui ogni singola spesa è stata effettuata». La sentenza del Tribunale di Roma si pone in netta controtendenza rispetto all'orientamento consolidato della S.C., per la quale, invece, il termine di prescrizione decennale dell'azione di regresso è utilmente esercitabile solo a partire dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione, in quanto, soltanto per effetto della relativa pronuncia si costituisce – sia pure con effetti retroagenti alla data della nascita – lo *status* di figlio non matrimoniale, che determina, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere e, quindi, il *dies a quo* della decorrenza della prescrizione del diritto stesso: cfr. oltre a Cass., 3 novembre 2006, n. 23596, cit.; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2328, cit.; Cass. 11 luglio 2006, n. 15756, in *leggiditalia.it*. In senso adesivo alla sentenza sopra citata del Tribunale di Roma, v. la nota di M. SESTA, *Prescrizione dell'azione di regresso per il mantenimento del figlio e dell'azione di risarcimento del danno da mancato riconoscimento*, in *Fam. e dir.*, 2014, p. 1021, secondo cui «l'impostazione che collega il termine di decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria di cui si discute al momento dell'accertamento giudiziale della paternità o maternità naturale è contrario all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, facendo decorrere il relativo termine iniziale da un momento assolutamente incerto, quale quello in cui interviene la pronuncia giudiziale che accerta la paternità o la maternità naturale, tenuto conto dell'imprescrittibilità dell'azione di cui trattasi sancita dall'art. 270 c.c. Non solo, ma l'accoglimento di tale soluzione può addirittura dare luogo a risultati paradossali e certamente non auspicabili. Stante, infatti l'imprescrittibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità e maternità naturale (art. 270 c.c.) e la possibilità che la stessa sia esercitata nei confronti degli eredi del genitore defunto (art. 276 c.c.), ben potrebbe accadere che tali eredi vengano chiamati a rispondere di eventuali condotte illecite del genitore defunto addirittura dopo anni dall'accettazione dell'eredità ed essendo per di più quest'ultima avvenuta senza beneficio di inventario poiché, in quel momento, non ne sussisteva alcuna ragione». In senso conforme, v. già G. FACCI, *I nuovi danni nella famiglia che cambia*, 2ª ed., Milano, 2009, p. 128.

lità dell'azione risarcitoria fino al momento dell'accertamento della filiazione, mentre, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la genitorialità, l'azione si prescrive nel termine ordinario di cinque anni, essendo venuta meno la condotta illecita del genitore, derivante dalla mancata assunzione di responsabilità in ordine alla filiazione<sup>(49)</sup>.

---

<sup>(49)</sup> Ma v. Trib. Roma, 1° aprile 2014, cit., secondo cui la prescrizione della domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato riconoscimento ed alla violazione dei doveri genitoriali decorre dal momento in cui il figlio raggiunge l'indipendenza economica.